PROVINCIA DI COMO

Regolamento disciplinante modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'Art.19 del D.Lgs. n.504/1992

Regolamento n. 109

Approvazione: Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 9.11.2023

INDICE

Premesse 3
Art. 1 - Definizioni 5
Art. 2 - Ambito di applicazione 5
Art. 3 - Determinazione del Tributo 5
Art. 4 - Gestione del tributo TEFA 6
Art. 5 - Modalità e termini del versamento 6
Art. 6 - Somme provenienti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) 7
Art. 7 - Modalità e termini di rendicontazione 8
Art. 8 – Recupero della morosità e Riscossione coattiva 8
Art. 9 - Dilazioni di pagamento 9
Art. 10 - Rimborsi 9
Art. 11 - Verifiche e controlli 9
Art. 12 - Entrata in vigore 9

Allegato A 10

Premesse

- L'art. 19 del D.lgs. 504/1992 ha istituito il "Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" a fronte dell'esercizio da parte delle Provincie di funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;
- Il comma 2 dello stesso articolo 19 del D.lgs. n. 504 del 1992, stabilisce che il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo;
- L'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha stabilito che, salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

- l'allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 4/2) al punto 3.7.2 dispone: "*Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo*". Il medesimo allegato al punto 7.1: (..omissis..) "*L'ente incaricato di riscuotere tributi o altre entrate per conto terzi provvede all'accertamento e all'incasso, e all'impegno e al pagamento, dell'intero importo/provento tra i servizi per conto terzi. L'eventuale compenso trattenuto o l'eventuale quota di tributo di competenza di chi riscuote l'entrata è registrato attraverso il versamento all'entrata del proprio bilancio di una quota del mandato emesso e imputato alla spesa per conto terzi (attraverso una regolazione contabile). L'ente per conto del quale è riscosso il tributo/provento, accerta e riscuote l'intero importo del tributo/provento, anche se riceve un versamento al netto delle spese di riscossione odi altre spettanze a favore dell'ente incaricato di riscuotere il tributo/provento. Per la differenza tra gli accertamenti e gli incassi effettivi è effettuata una regolazione contabile: si impegna la spesa relativa alla spese di riscossione o al trasferimento di una quota del tributo/provento e si emette un ordine di pagamento versato in quietanza di entrata del proprio bilancio con imputazione all'unità elementare di bilancio nel quale è stata interamente accertata l'entrata riguardante il tributo/provento in questione";*
- il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria tassa/tariffa

raccolta rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e lesanzioni.

- al singolo Comune spetta per legge una commissione, posta a carico della Provincia di Como, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;
- l'ammontare del tributo, riscosso in uno con la tassa/tariffa raccolta rifiuti, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal Comune o dai gestori del servizio di riscossione/concessionari della tassa/tariffa raccolta rifiuti incaricati dai Comuni, direttamente alla tesoreria della Provincia di Como nei termini e secondo le modalità stabilite nei successivi articoli;
- l'articolo 38-bis del Decreto Legge 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01/06/2020. Il riversamento è al netto della commissione di cui all'art.19, c. 5 del D.Lgs 504/1992.
- l'articolo 1 del Decreto 21 ottobre 2020 del MEF denominato *"Versamenti della TARI-tributo, della Tariffa- corrispettiva e del TEFA attraverso la piattaforma PAGOPA"*, regola per le annualità 2021 e successive, i versamenti (…) della TEFA e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Importanti disposizioni sono contenute nell'allegato "Specifiche funzionali TARI-TEFA" che costituisce parte integrante del suddetto decreto.

Art. 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:

- per **T.A.R.S.U.** la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani istituita con il D.lgs. 15novembre 1993 n. 507;
- per **T.I.A**. la Tariffa di Igiene Ambientale stabilita con D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;
- per **TARES** il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi stabilito con il D.L. 06.12.2011 n.201 con decorrenza 01.01.2013;
- per **TARI**, la Tassa Rifiuti istituita con la Legge 27.12.2013, n.147- avente decorrenza dal1° gennaio 2014, che sostituisce i precedenti tributi TARSU, TIA, TARES;
- per **TEFA**, il tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene Ambientaledi cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504;
- per **Provincia/Ente**, la Provincia di Como;
- per **Comune**, ciascuno dei Comuni dell'area di competenza della Provincia, con sedepresso le rispettive sedi municipali;
- per **soggetto gestore**, ciascuno dei soggetti cui i comuni affidano la gestione della riscossione della Tassa Rifiuti di cui all'art. 52 del D.lgs. 446/97;
- per **soggetto passivo**, ciascun Comune e soggetto gestore di cui sopra.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 446/1997 *(Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni)* disciplina il tributo previsto dall'art. 19 D.lgs. 504/1992 - e successive modifiche - denominato "TEFA" per quanto non espressamente previsto dal D.lgs. n. 504/1992 e da altre disposizioni di legge e stabilisce le modalità operative di riversamento alla Provincia e le attività di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori.

Art. 3 - Determinazione del Tributo

Il tributo è determinato con apposito atto del Consiglio Provinciale da emanare entro i termini di Legge stabiliti per l'approvazione delle aliquote dei tributi degli Enti Locali.

Art. 4 - Gestione del tributo TEFA

I Comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono riscuotere direttamente la tassa/tariffa raccolta rifiuti e conseguentemente il tributo TEFA correlato, ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi del Soggetti Gestori;

I Comuni informano la Provincia di Como se la tassa/tariffa rifiuti è gestita in proprio ovvero affidata a soggetti terzi e, in quest'ultimo caso, comunicano, tramite PEC il nominativo del soggetto affidatario e ogni successiva variazione dell'affidamento.

I Comuni, in caso di affidamento a terzi, rendono operativi i contenuti del presente Regolamento anche nei confronti del soggetto affidatario del servizio, fermo restando che l'obbligazione legale resta in carico ai Comuni stessi.

Art. 5 - Modalità e termini del versamento

Il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo contestualmente alla TARI, da parte del soggetto passivo al quale, per l'attività di riscossione del tributo, spetta una commissione posta a carico della Provincia pari allo 0,30% delle somme riscosse (ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 comma 5), senza importi minimi e massimi.

Per quanto riguarda le modalità di riversamento si rileva che i soggetti passivi effettuano il versamento del TEFA alla Provincia di Como secondo le seguenti modalità:

1. **per i versamenti effettuati tramite F24:** l'art. 38-bis del Decreto Legge 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01/06/2020.

   Per i pagamenti effettuati con modalità diverse non rientranti nella gestione dell'Agenzia delle Entrate, resta in carico al Comune la competenza del riversamento all'Ente provinciale del TEFA incassato, derivante anche da attività accertative e/o coattive.
2. **per i versamenti effettuati con strumenti elettronici (PagoPA):** con Decreto del 21 ottobre 2020, il Ministero delle Finanze stabilisce che per le annualità 2021 e successive, i versamenti del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente denominato TEFA devono essere effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma PagoPA. Il comma 2 dell'art. 2 *"Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento"* del sopra citato Decreto, stabilisce che *I Comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmettono alle Province e alle Città metropolitane le informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi.*

L'importo da riversare alla Provincia da parte del Comune o del soggetto gestore, è calcolato sull'incassato in ciascun quadrimestre solare a prescindere dal ruolo di riferimento e considerando anche le riscossioni dei tributi degli anni precedenti a titolo di TARSU, TIA, TARES, TARI; tale importo sarà versato all'Ente entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del quadrimestre secondo le scadenze della seguente tabella:

Trimestre	Periodo incasso TEFA	Termine versamento
1	Gennaio – Febbraio – Marzo - Aprile	15 Maggio
2	Maggio – Giugno – luglio - Agosto	15 Settembre
3	Settembre – Ottobre – Novembre – Dicembre	15 Gennaio

I riversamenti del TEFA vengono effettuati a favore della Provincia di Como direttamente dal Comune o dal suo soggetto incaricato, al netto della contestuale commissione dello 0,30% delle somme riscosse, come da art. 19, comma 5, del D.Lgs 504/1992, precisando nella causale: "**TEFA quadrimestre n._anno_Comune di_".**

Per tutti i pagamenti effettuati dai cittadini dal 1 gennaio 2021 a titolo di TEFA, eventuali sanzioni e interessi, che per qualche motivo non transiteranno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ma finiranno nelle disponibilità del conto di tesoreria del Comune dovranno comunque essere riversati alla Provincia di Como entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del quadrimestre.

Nel caso i soggetti passivi non dovessero rispettare le scadenze fissate per i riversamenti indicate al punto 5.3, la Provincia di Como invierà ai soggetti passivi inadempienti un sollecito di pagamento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) assegnando un ulteriore termine di quindici giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento del sollecito.

Art. 6 - Somme provenienti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito

Il TEFA si applica anche sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. 1 dicembre 2007 n. 248 coordinato con la Legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31 che individua il Ministero dell'Istruzione e del Merito quale soggetto passivo che corrisponde direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato- Città e Autonomie Locali per lo svolgimento, nei confronti delle predette istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta rifiuti. Il suddetto importo deve essere riversato con la seguente causale: ***"COMUNE… – TEFA SCUOLE ANNO….."***.

I soggetti passivi riversano alla Provincia di Como gli importi TEFA compresi nel contributo che il Ministero dell'Istruzione versa agli stessi per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei

rifiuti relativamente alle istituzioni scolastiche (art. 33 bis del D.L 248/2007 convertito nella Legge 31/2008), entro tre mesi dall'incasso.

Art. 7 - Modalità e termini di rendicontazione

Entro 30 giorni dall'emissione dei ruoli/elenchi il Comune invia alla Provincia di Como, mediante pec, apposita comunicazione nella quale viene riportato l'importo complessivo del ruolo/elenco emesso.

I soggetti passivi, e ognuno per le proprie competenze, sono tenuti a inviare alla Provincia una rendicontazione complessiva delle somme riguardanti il TEFA sia per la parte che transita per F24 sia per quella che viene riscossa per altri canali (es. pagoPA);

Entro le scadenze previste dal precedente art. 5 comma 3, contestualmente al riversamento quadrimestrale, il soggetto passivo invia alla Provincia un rendiconto con i dati relativi agli importi riscossi a titolo di TEFA ed il compenso trattenuto utilizzando il modello denominato "rendiconto quadrimestrale" allegato al presente regolamento (allegato "A").

Art. 8 – Recupero della morosità e Riscossione coattiva

La Provincia di Como si riserva di agire nei confronti del Comune, mediante ricorso alla riscossione coattiva, anche nel caso in cui la gestione sia affidata ad un soggetto gestore, che non ha riversato, totalmente o parzialmente, quanto dovuto.

La riscossione coattiva è attuata secondo le procedure previste dal D.P.R 602/1973, tenuto conto di quanto previsto dai D. Lgs n. 46/1999 e n. 112/1999 se affidata a concessionario del servizio nazionale di riscossione o in alternativa con la procedura di cui al Regio Decreto 639/1910 mediante ingiunzione, se svolta in proprio e comunque utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Dilazioni di pagamento

Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, ai soggetti passivi che ne facciano richiesta la Provincia di Como, per somme certe, liquide ed esigibili, può concedere dilazioni e/o rateizzazioni dei dovuti versamenti TEFA.

Art. 10 – Rimborsi

Il soggetto passivo effettua i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo TEFA,

anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Provincia di Como;

Lo stesso è autorizzato ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Provincia, con gli importi TEFA del primo riversamento utile, previa dettagliata rendicontazione e comunicazione da inoltrare all'indirizzo PEC.

Art. 11 - Verifiche e controlli

La Provincia di Como può richiedere opportune verifiche, da operare direttamente e/o anche a mezzo incaricati, sulle somme incassate dal soggetto passivo nonché la documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Allegato A

TRIBUTO TEFA -RENDICONTO QUADRIMESTRALE INCASSI COMUNE DI _____

DATA VERSAMENTO:

RISCOSSIONI RELATIVE AL QUADRIMESTRE:_____DELL'ANNO _____

Tributo	Anno d'imposta	Sistema di riscossione (es. ModF24 / PagoPA* / Bonifico)	TEFA riscosso da ruolo ordinario	TEFA riscosso da ruolo coattivo	TEFA riscosso da attività accertativa	Altro	Totale riscosso	Importo trattenuto COMMISSIONE 0,30%	Rimborsi e Riversamenti	TOTALE NETTO DOVUTO
			A	B	C	D	E	F	G	H=E-(F+G)
		TOTALE								

*** indicare se mono o multibeneficiario**

NOTE:

DATA_____ **FIRMA DEL RESPONSABILE FINANZIARIO/TRIBUTI_____**